

Studio Previtali

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

Cessione del credito e sconto in fattura: l'esatta decorrenza delle novità

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la novità di cui al paragrafo precedente si applica "alle comunicazioni delle opzioni da farsi all'Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021". Si sottraggono a tale regola le spese già pagate alla data dell'11 novembre 2021 con comunicazione ancora da farsi.

In dettaglio, a seguito di tale precisazione il **quadro delineato** dall'Amministrazione finanziaria è il seguente, in caso di opzione per sconto o cessione riguardante gli altri bonus casa diversi dal 110%:

- 1) **spese pagate prima del 12 novembre 2021** con comunicazione dell'opzione ancora da farsi, non sono necessari visto e asseverazione in caso di **spese pagate dopo l'11 novembre 2021**, c'è obbligo di visto ed asseverazione;
- 2) laddove si tratti di **spese pagate prima del 12 novembre 2021** e per le quali è già fatta, prima di tale data, la comunicazione dell'opzione (con ricevuta di accoglimento) non c'è alcun obbligo di integrare con visto e asseverazione.

Si precisa che nel caso di cui al punto 1) è altresì indispensabile che risulti effettivamente esercitata l'opzione per la cessione (attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario), o per lo sconto in fattura (mediante la relativa annotazione nella fattura stessa). Il tutto deve avere data antecedente al 12 novembre 2021.

Per consentire la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, dal giorno 26 novembre saranno aggiornati i nuovi modelli e le nuove procedure.

Restiamo a disposizione e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Madone, 24 novembre 2021



COMUNICATO STAMPA

Bonus edilizi e novità del Decreto legge n. 157/2021

L'Agenzia risponde ai dubbi di contribuenti e operatori

Sono online le risposte dell'Agenzia ai primi quesiti sull'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione per esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal DL n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus. In particolare, nelle [Faq](#) appena pubblicate sul proprio sito internet, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente.

Alcune risposte dell'Agenzia – Ad esempio, con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l'Agenzia chiarisce che l'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione, introdotto dal DL n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del DL n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata. Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall'articolo 1 del DL n. 157/2021.

Roma, 22 novembre 2021

24040 Madone (bg)
24121 Bergamo (bg)
24057 Martinengo (bg)
www.studioprevitali.it

Piazza dei Vignali, 1
Via A. Locatelli, 62
Via Trieste, 30
email: studioATstudioprevitali.it (AT con @)

Tel. 035/995522
Tel. 035/235520
Tel. 0345/4013131

Fax 035/992761
Fax 035/50994047
Fax 035/50994047
Whatsapp: 3515401707

